



CITTA' DI VIBO VALENTIA

Prov. di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI
CIVICI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 29 marzo 2021)

Art. 1 - Finalità

1. Questo Regolamento nasce dalla ferma volontà di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte dei cittadini allo svolgimento di compiti d'utilità civica nel Comune di Vibo Valentia in armonia con l'art. 118 della Costituzione.
2. Il Comune di Vibo Valentia ispira la sua azione alla valorizzazione dei cittadini residenti e non residenti volontari che intendono collaborare con le strutture e i servizi comunali secondo le norme di cui al presente Regolamento, poiché ritiene che il loro apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Ente stesso e ad arricchire, con il loro contributo, le condizioni di vita del paese e la coesione sociale.
3. Il Comune di Vibo Valentia ha tra i suoi scopi lo sviluppo di tutte le forme possibili di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, tramite iniziative e servizi atti a valorizzare la responsabilità civile, sociale e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato.
4. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato da parte del singolo cittadino (attività di seguito definita "Volontariato Civico"), mentre l'attività di volontariato delle organizzazioni presenti sul territorio comunale resta disciplinata dalle vigenti norme di legge sugli enti no-profit (L. 266/91, L. R. 1/2008).

Art. 2 - Definizione di volontariato

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente Regolamento, è definito come l'insieme di attività prestate da singoli cittadini in modo spontaneo, temporaneo o continuativo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce i servizi del terzo settore e altri servizi già svolti dall'Ente. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì possono collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.
3. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Art. 3 – Attività di volontariato

1. Le attività di volontariato di cui agli articoli precedenti sono così di seguito classificate attraverso le seguenti aree di intervento:

AREA CULTURALE /SPORTIVA / RICREATIVA: relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze, sorveglianza e allestimento attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e sportivo, attività di supporto al

trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale, partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc.;

AREA CIVILE: relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...);

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE: relativa all'assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap), assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap), collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri;

AREA GESTIONALE: relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, sistemazione archivi, ...), attività di supporto agli organi politico-amministrativi nell'espletamento delle loro funzioni di coordinamento e organizzazione.

2. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune.

Art. 4 – Ambiti di applicazione e limiti al ricorso dei volontari

1. Il Comune di Vibo Valentia può avvalersi dell'opera dei singoli volontari esclusivamente per lo svolgimento, in forma sperimentale e innovativa, di attività integrative dei servizi di competenza che non possono essere gestite in convenzione con le organizzazioni di volontariato, né con le associazioni di promozione sociale, né con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali.

2. Le persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, previa iscrizione negli elenchi di cui sopra possono collaborare con le pubbliche istituzioni esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o dell'associazione di appartenenza.

3. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

4. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

5. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 5 – Requisiti dei volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino residente e non residente nel territorio comunale;

- b) essere maggiorenne e nei limiti di età che rientrino nelle condizioni di rilascio di polizza assicurativa;
- c) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- d) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della P.A., nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- e) i cittadini extracomunitari, oltre ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d), dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. La data di scadenza del permesso di soggiorno determina automaticamente la cancellazione dall'Albo dei Volontari.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; in questo caso, prima di disporre l'iscrizione o di affidare un'attività, l'Ente può richiedere all'interessato una certificazione medica attestante la compatibilità della sua condizione di invalidità/inabilità con il servizio da espletarsi. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

3. Nell'ammissione dei candidati all'Albo non dovrà essere attuata alcuna discriminazione riguardo a genere, etnia, religione o credo politico dell'aspirante volontario.

Art. 6 – Stato giuridico dei volontari

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Ente.

2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.

3. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

4. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Può, comunque, essere considerato un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Art. 7 – Istituzione dell'Albo dei Volontari

1. E' istituito presso il Comune di Vibo Valentia un Albo, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.

2. Negli elenchi istituiti debbono essere indicati in via minimale:

a) le generalità complete del volontario;

b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;

c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

3. La gestione dell'Albo è affidata ad un Responsabile unico per tutto l'Ente, presso l'Area Amministrativa, che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 8 – Modalità di iscrizione all'Albo dei Volontari

1. Chi intende svolgere il servizio di Volontariato civico deve essere iscritto all'Albo comunale dei Volontari Civici.
2. All'Albo possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, che abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio sociale, redatta secondo il modulo allegato "A".
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) le proprie generalità complete e la sua residenza;
 - b) l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5;
 - c) le opzioni in ordine alle attività per le quali intende collaborare e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
5. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - copia del documento di identità e curriculum vitae (facoltativo) dell'interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.

In aggiunta, per il cittadino non comunitario deve essere allegata:

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
6. Le domande saranno esaminate dal Responsabile dell'Area Amministrativa che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere l'integrazione della documentazione presentata.
 7. I volontari sono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile dell'Area Amministrativa e il Responsabile dell'Area/Ufficio in cui potrebbero essere impiegati; il colloquio ha lo scopo di verificare il persistere della motivazione del volontario, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività che gli viene proposta.
 8. Le scelte operate dal Responsabile suddetto non sono sindacabili e impugnabili da parte del singolo volontario.
 9. L'eventuale motivato diniego dell'iscrizione all'Albo è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.
 10. Nel caso di accoglimento della domanda, il volontario richiedente assume il ruolo di Volontario civile.

Art. 9 - Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

1. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al Comune.
2. Può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente, dandone tempestiva comunicazione. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.
3. L'incarico di volontario civico può essere revocato, previo provvedimento motivato, per inadempienza, o per assenza non giustificata superiore a 15 giorni, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
4. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
 - rinuncia;

- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività risultanti da comunicazione scritta da parte del responsabile del servizio;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità

Art. 10 – Coordinamento e controllo della attività prestata dai volontari

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l' Ente per una o più delle attività di cui all'art. 3 si coordinano con il Responsabile di Area o del servizio interessato ovvero un suo delegato al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

2. All'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 11 – Modalità di svolgimento delle attività – Obblighi del volontario

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

2. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile individuato dall'Ente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. I singoli volontari devono essere provvisti, a cura dell'Ente stesso, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4. Durante l'espletamento delle attività, i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata.

5. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi. Non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali.

6. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

7. Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Ente, verrà comunque espulso dal servizio stesso.

8. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

9. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura, intendendosi che il Comune ed i suoi

dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo.

Art. 12 – Obblighi dell'Ente

1. L'Ente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Ente è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.

Art. 13 – Sottoscrizione della convenzione

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra il Comune e i singoli volontari, questi e i Responsabili degli uffici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Ente:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati nell'art. 2 del presente Regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i Responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Ente assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 14 – Certificazione delle esperienze di Volontariato civico

1. Qualora il volontario ne faccia richiesta, il Comune rilascia un certificato delle esperienze di volontariato acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività che comprende una descrizione delle stesse, il numero di ore impegnate e il periodo di riferimento.

Art. 15 – Volontari ed associazioni di volontariato

1. L'Ente si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei

rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Ente, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'iscrizione all'Albo dei volontari non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.

Art. 16 – Uso delle attrezzature

1. Il Comune di Vibo Valentia, a proprio cura e spese, fornisce ai volontari tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antifortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

2. In caso di utilizzo da parte del volontario di un veicolo comunale:

- a) È a carico dell'Ente tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- b) È compito del volontario il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il volontario è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente;

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti/concordati con il Comune.

4. Il volontario è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso i attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

Art. 17 – Copertura assicurativa

1. Lo svolgimento dell'attività di volontario civile è subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possono derivare ai volontari durante lo svolgimento delle attività di cui trattasi nonché per danni derivanti a cose o terzi in connessione o derivanti dalle attività svolte.

2. Parimenti verranno assicurati, ove necessario, i mezzi, gli strumenti e le dotazioni tecniche che verranno assegnate ai volontari, sia per gli eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi o cose, sia per gli eventuali danni al volontario nell'esercizio delle relative attività.

Art. 18 – Segreto d'ufficio e privacy

1. I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d'ufficio per informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti Uffici comunali.

2. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy (D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii.).

Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.
3. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.